

ITALIAN DESIGN BRANDS S.P.A.



Italian Design Brands

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 17.3.2023

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di Italian Design Brands S.p.A., con sede in Milano (MI), Corso Venezia n. 29 (la “**Società**”), con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Euronext Star Milan.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le norme dello Statuto riguardanti l’Assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Ove non diversamente indicato, i termini con l’iniziale maiuscola sono qui usati con lo stesso significato ad essi attribuito nello Statuto

Articolo 2

Il Regolamento, approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 17. 3.2023, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società, sul sito internet (www.italiandesignbrands.com) e presso i luoghi in cui si svolgeranno di volta in volta le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Articolo 3

Possono intervenire in Assemblea, in proprio o a mezzo rappresentante a norma degli Articoli 12 e 13 dello Statuto, dell’Articolo 2372 cod. civ. e degli Articoli 135-*novies*, 135-*decies* e 135-*undecies* del D.lgs. n. 58 del 25 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto (i “**Legittimati**”).

Le modalità ed i termini per il compimento degli adempimenti di legge necessari per l’intervento in assemblea dei Legittimati vengono indicati nell’avviso di convocazione pubblicato a cura del consiglio di amministrazione.

In ogni caso la persona che interviene all’Assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Articolo 4

Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (gli “**Invitati**”), la cui partecipazione sia ritenuta dal Presidente dell’Assemblea (come individuato all’Articolo 8 del Regolamento) utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Assistono inoltre all’Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Di regola, il Presidente dell’Assemblea ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione (i “**Revisori**”) alla quale è stato conferito l’incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e può ammettere eventualmente giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito.

A richiesta di uno o più Legittimati, il Presidente dell’Assemblea dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell’elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

Articolo 5

Hanno diritto di votare in Assemblea i Legittimati.

I Legittimati devono ritirare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea (gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari attestanti la legittimazione a partecipare all'Assemblea, contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide il Presidente dell'Assemblea, sentito, se egli lo ritiene opportuno, il Presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, il Vice-Presidente, o, in mancanza, un sindaco effettivo.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea e ritirare, se richiesto, apposito contrassegno di controllo.

Articolo 6

Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea.

I Legittimati e gli Invitati non possono introdurre nei locali in cui si svolge l'Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 7

Tutti i Legittimati che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati e a consegnare loro i documenti previsti dal secondo capoverso dell'Articolo 5 del Regolamento. Per essere riammessi, essi dovranno esibire il biglietto di ammissione all'Assemblea.

Articolo 8

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente se nominato, o l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, la persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea (il "Presidente dell'Assemblea").

Quindi il Presidente dell'Assemblea comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presenti.

Articolo 9

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario dell'Assemblea (come individuato all'Articolo 10 del Regolamento), dai consiglieri, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'Articolo 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

In base alle registrazioni effettuate all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente dell'Assemblea, con l'ausilio del Segretario, comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente dell'Assemblea, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto dei Legittimati a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente dell'Assemblea, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'intervenuto o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Ove siano raggiunti i *quorum* previsti dalla legge o dallo statuto, il Presidente dell'Assemblea dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e, se presente, da un Sindaco oltre che dal Segretario.

Articolo 10

Il Presidente dell'Assemblea, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente dell'Assemblea l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente dell'Assemblea (il "**Segretario**").

Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, comunicata all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto dei Legittimati a partecipare alla discussione ed alla votazione sui punti stessi.

Sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati i Legittimati che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché regolarmente Invitati.

Articolo 11

Il Presidente dell'Assemblea può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

Articolo 12

Il Presidente dell'Assemblea, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di scrutatori, anche non soci, incaricati di effettuare lo spoglio - in numero adeguato alle necessità, comunque compreso tra 2 (due) e 4 (quattro) - scelti tra i dipendenti della Società Invitati e/o tra i Legittimati.

Articolo 13

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un arco temporale non superiore a due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 2374 cod. civ., l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta del Presidente dell'Assemblea ovvero di Legittimati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO – DELLA DISCUSSIONE

Articolo 14

Il Presidente dell'Assemblea nonché, su suo invito, gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento, gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori e il Segretario per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente dell'Assemblea, previa approvazione dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati vi si oppongano, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Su preventiva richiesta dei Legittimati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno in discussione vengono riassunte nel verbale a norma dell'Articolo 2375 cod. civ.

Articolo 15

Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola ai Legittimati che l'abbiano richiesta a norma del successivo Articolo 16, comma 2 del Regolamento, agli Amministratori, ai Sindaci e al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati, gli Amministratori, i Sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi sugli argomenti di interesse assembleare e pertinenti all'ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni di legge, di Statuto e del presente Regolamento.

Articolo 16

I Legittimati, gli Amministratori, i Sindaci e il Segretario hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti agli stessi.

I Legittimati che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente dell'Assemblea, dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento, in ogni caso dopo che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente dell'Assemblea abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente dell'Assemblea non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte, da consegnarsi agli Incaricati indicando l'argomento posto all'ordine del giorno cui la richiesta stessa si riferisce.

Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente dell'Assemblea concede la parola a chi abbia alzato la mano in ordine cronologico; ove non gli sia possibile stabilire con esattezza l'ordine cronologico di alzata di mano, il Presidente dell'Assemblea concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Anche ove abbia deciso di procedere per alzata di mano, il Presidente dell'Assemblea può in ogni caso disporre, a suo insindacabile giudizio, che si prosegua mediante richieste scritte.

Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente dell'Assemblea concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti

Articolo 17

Il Presidente dell'Assemblea e/o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori e il Segretario per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto insindacabilmente dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 18

I Legittimati hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a 5 (cinque) minuti.

Articolo 19

Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 (cinque) minuti e non superiore a 10 (dieci) minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente dell'Assemblea può invitare il Legittimato a concludere nei 5 (cinque) minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente dell'Assemblea provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'Articolo 20 del Regolamento.

Articolo 20

Al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
- b) previa ammonizione, nel caso non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 21

Qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente dell'Assemblea li richiama all'osservanza del presente Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell'Assemblea dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'Assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati, può appellarsi all'Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

Articolo 22

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente dell'Assemblea conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO – DELLA VOTAZIONE

Articolo 23

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'Articolo 21 del Regolamento e verifica il numero dei Legittimati presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli Articoli 20 e 21 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 24

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 25

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente dell'Assemblea stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun Legittimato votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente dell'Assemblea fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea; (iv) a mezzo di modalità elettroniche.

I Legittimati che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente dell'Assemblea non abbiano effettuato le votazioni secondo le modalità indicate, sono considerati astenuti.

Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario per la verbalizzazione.

Articolo 26

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa, le schede possono avere un colore diverso per

ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.

Articolo 27

Il voto per corrispondenza o mediante mezzi elettronici è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative applicabili.

Articolo 28

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo Statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea: (i) dà lettura delle liste dei candidati presentate per la nomina e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dei *curriculum vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (iii) comunica quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

Articolo 29

Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente dell'Assemblea per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente dell'Assemblea. Ad esito delle votazioni il Presidente dell'Assemblea ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 30

Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'Assemblea ordinaria può altresì delegare al Consiglio di Amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente Regolamento o di singole clausole di esso.